

## SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

Sentenza n. 6/2017/RIS depositata in data 08/02/2017

**RICORSO:** annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'elenco delle "Amministrazioni pubbliche", inserite nel conto economico consolidato, predisposto dall'ISTAT, nella parte in cui include, "fra gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali", la F.I.P.A.V.

**RICORRENTE:**

Federazione italiana pallavolo (F.I.P.V.), in persona del Presidente *pro tempore*.

**RESISTENTE:**

l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), in persona del Presidente *pro tempore*.

**PARTE NECESSARIA INTERVENIENTE:**

Procura generale presso la Corte dei conti.

**QUESTIONE RISOLTA:** inammissibilità dell'opposizione avanzata dalla Procura generale alla rinuncia agli atti dichiarata in udienza dalla parte ricorrente ed accettata dalla parte sostanziale resistente.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

A definizione del giudizio instaurato ad istanza di parte e svolto in un unico grado, le Sezioni riunite in speciale composizione hanno statuito il presente principio di diritto secondo cui: **<<L'accettazione della rinuncia agli atti impedisce al Giudice di conoscere qualsivoglia questione relativa alla controversia sia di rito che di merito>>**, precludendo quindi **<<l'ulteriore esercizio del potere giurisdizionale da parte della Corte, adita pur sempre in base ad una libera scelta del soggetto titolare dell'interesse sostanziale (nella fattispecie la Federazione), ove tale scelta di ritiro dell'atto processuale sia condivisa dalla controparte sostanziale (nella specie l'ISTAT, titolare del potere di accertamento ricognitivo delle pubbliche Amministrazioni da inserire nel conto economico consolidato) >>**.

Il Collegio ha, altresì, avuto modo di evidenziare che: **<<per quanto riguarda la fattispecie in esame, l'opposizione alla rinuncia, anche nel processo contabile, deve tener conto del cosiddetto "principio di utilità" e può essere dedotta solo dalla parte che dimostri di avere interesse alla prosecuzione del giudizio>>**. In particolare, l'esigenza di tutela della parte anzidetta **<<deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo>>** (cfr. Cass., sent. n. 8387/1999; nonché Cass. n. 9066/2002).

Ne consegue che in siffatta tipologia processuale, l'interesse pubblico tutelato dall'organo requirente **<<non può configurarsi come duplicazione di quello proprio dell'Amministrazione resistente e la posizione della Procura stessa non può sovrapporsi a quella delle parti costitutive del rapporto processuale>>**, per cui **<<la Procura interviene in un processo promosso e subito dalle parti titolari della *res* controversa, non potendo superare la concorde volontà dell'attore di rinunciare agli atti e del convenuto di accettare tale rinuncia>>**.

Sulla base di tali assunti argomentativi, la Corte dei conti è giunta alla conclusione che: **<<La procura generale, quale parte necessaria interveniente, non "dispone" del processo, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile l'opposizione alla rinuncia agli atti da parte dell'attore accettata dal convenuto>>** e pertanto **<<dichiara l'estinzione del giudizio>>**.

## ABSTRACT

La pronuncia s'inserisce nel più generale panorama dei criteri dettati dal Regolamento SEC 2010, in ordine alla fissazione di un nuovo percorso di classificazione degli organismi istituzionali senza scopo di lucro rispetto ai canoni contenuti nell'antecedente SEC 95.

In particolare, il tema *decidendum* avrebbe dovuto investire <<la verifica del criterio del 50% di copertura dei costi con i ricavi tramite il test market/non market, nonché l'accertamento del controllo pubblico mediante l'esame di una serie di elementi che consentano di affermare l'esistenza di un "rapporto" organico che lega l'istituzione all'Amministrazione pubblica>>.

Ciò premesso, l'attenzione del Collegio si è completamente focalizzata, invece, sull'atto di rinuncia che le parti sostanziali del rapporto processuale hanno volutamente posto in essere, nelle due forme della proposta e dell'accettazione, nonché sulla concomitante richiesta presentata dalla Procura generale, in qualità di "parte necessaria interveniente", di opporsi alla volontà espressa in udienza dai soggetti interessati al dichiarato fine di profittare della facoltà di rinuncia agli atti.

Entrambe le questioni sono state risolte dalle Sezioni riunite sulla base dell'applicazione di una serie di dati normativi rinvenibili nel novello Codice di giustizia contabile.

In particolare, l'articolo 110 del menzionato codice, disciplinando la fattispecie estintiva della rinuncia agli atti, positivizza tale istituto conformandolo, da un lato, ai principi dispositivo e di effettività, dall'altro, al principio di utilità, facendo da qui discendere il corollario applicativo in ragione del quale l'opposizione alla rinuncia non può che essere dedotta esclusivamente dalla parte sostanziale del rapporto giuridico controverso, in quanto giustificata dalla dimostrazione dell'interesse di questa alla prosecuzione del giudizio.

Nei giudizi ad istanza di parte, che si svolgono in un unico grado dinanzi le Sezioni riunite in speciale composizione, la Procura generale, invece, viene qualificata, ai sensi dell'art. 127, terzo comma, c.g.c., quale "parte necessaria interveniente", comportando ciò diverse implicazioni pratiche, tra cui le più evidenti consistono nella conseguente mancanza di legittimazione ad esprimersi in merito alla rinuncia agli atti espressa dal ricorrente sostanziale ed accettata dalla parte resistente, nonché nella insussistenza di un interesse specifico di natura pubblicistica idoneo a far valere l'eventuale opposizione alla rinuncia.

L'attività processuale svolta dall'organo requirente, infatti, trova la sua *ratio* giustificatrice nell'interesse erariale strettamente connesso all'utilità delle eccezioni dedotte.

Nel caso di specie, l'opposizione alla rinuncia addotta dalla Procura non risulta affatto sorretta da esigenze di tutela dell'interesse pubblico complessivo, di cui la stessa è titolare, atteso che verrebbero altrimenti menomate quelle istanze generali del sistema ordinamentale (rappresentate dai principi dispositivo, di celerità del processo, di effettività delle tutele, di utilità), proprio a motivo di un processo non più voluto dalle parti.

Pertanto, il Collegio giudicante ha ritenuto siffatta opposizione inammissibile, in quanto l'accettazione della rinuncia, ad opera della controparte, dà automaticamente luogo all'effetto preclusivo della conoscenza, da parte dell'Autorità giurisdizionale, di tutte le questioni di diritto o di rito legate alla controversia medesima, sulla base anche del principio della c.d. "ragione più liquida", in ordine alla quale è stata accordata dal Collegio la priorità alla declaratoria di estinzione del giudizio rispetto ad ogni altra doglianza, in ossequio vieppiù al generale principio di economia processuale (cfr. C. Conti, Sez. giur. Campania, sent. 10 luglio 2015, n. 719).

Si dà conto, infine, del rilievo problematico di politica processuale messo in evidenza dalla difesa della Procura, relativo all'esatta interpretazione da attribuire al computo dei termini contenuto nell'art. 125 c.g.c., con riferimento all'avanzata richiesta di inammissibilità del ricorso per tardività del deposito.

Tale questione, tuttavia, non è stata indagata dal giudice contabile, in quanto si è ritenuto comunque di far prevalere la dichiarazione estintiva del processo per rinuncia agli atti di causa.